

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV

N. 134

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

**CARADONNA, DE MARZIO e TURCHI**

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 (MANIFESTAZIONE FASCISTA E APOLOGIA DEL FASCISMO)

CONTRO IL DEPUTATO

**TURCHI**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE)

TRASMESSA DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

il 22 marzo 1971

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 20 marzo 1971.

Gli onorevoli Caradonna Giulio, De Marzio Ernesto e Turchi Luigi sono stati denunciati dalla Questura di Roma per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e 313 del Codice penale, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 4387/69 A della Procura di Roma).

*Il Ministro  
COLOMBO.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 30 novembre 1970.

Con rapporto in data 4 maggio 1969 la Questura di Roma riferiva a questo ufficio che una « manifestazione di solidarietà con le Forze armate e quelle dell'ordine » organizzata dalla Federazione romana del MSI per il 3 maggio precedente ore 18 ed imperniata su un comizio in piazza della Repubblica aveva assunto il carattere di manifestazione fascista per la diffusione con altoparlanti di inni fascisti, quali « Battaglioni M » e « Giovinezza », lo scambio di saluti fascisti e la pronuncia di *slogans* fascisti.

Gli oratori, Giulio Caradonna, Luigi Turchi ed Ernesto De Marzio nel corso del comizio

avevano, secondo i verbalizzanti, esaltato i principi e le realizzazioni del regime fascista.

Luigi Turchi inoltre aveva detto che « la realtà di oggi è stata resa possibile per i compromessi di un mercato coperto che si chiama Parlamento italiano ».

Espletata istruttoria preliminare, che confermava le circostanze esposte nel rapporto e sopra riassunte, questo ufficio ritiene di dover promuovere azione penale a carico di Giulio Caradonna, Ernesto De Marzio e Luigi Turchi in ordine ai reati di manifestazione fascista (articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645), e di apologia di fascismo (articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645); nonché a carico di Luigi Turchi per il reato di vilipendio del Parlamento (articolo 290, comma primo, del

Codice penale), secondo il capo di imputazione completamente redatto.

Poiché risulta che Giulio Caradonna, Ernesto De Marzio e Luigi Turchi appartengono alla Camera dei deputati e poiché il reato di vilipendio di cui al capo D) è procedibile solo previa autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto, questo ufficio chiede che la Camera dei deputati voglia concedere, ai sensi degli articoli 15 e 313, comma terzo, del Codice di procedura penale, autorizzazione a procedere contro gli stessi in ordine ai reati loro ascritti.

Si allegano gli atti processuali.

*Il Procuratore della Repubblica*

A. DE ANDREIS.